

@ Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA



NOVITÀ DAL 1° LUGLIO
PER IL COMMERCIO ELETTRONICO

DECRETO SOSTEGNI CONVERTITO IN LEGGE,
LE DISPOSIZIONI FISCALI E IN MATERIA DI LAVORO

DECRETO SOSTEGNI BIS, LE DISPOSIZIONI FISCALI
E IN MATERIA DI LAVORO

OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

Licenze

- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile e cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.
- **Cedo** avviata attività storica di lavasecco - lavanderia, zona centralissima Trieste. Per informazioni chiamare il numero 335 5920298.
- **Affittasi o vendesi** capannone in Flumignano Via degli Artigiani, 13. Mq 1440 su due piani, raddoppiabile, recintato. Climatizzato, completamente funzionante e pari al nuovo con annessi uffici arredati servizi, tre bagni e magazzini. Ascensore-Montacarichi, zona carico. Parcheggio e magazzino esterno asfaltato, giardino con fontana. Imp.elettrico CE (fino a 100KW), rete computer, fibra ottica, imp.TV, imp.allarme sala server climatizzata, imp.filtraggio aria, imp.recupero acque di lavorazione, fognatura, rete gas, imp.aria compressa. Contatto: Stefania Vesca 335.6514844
- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3471425409

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** salone di parrucchiera, operante da 45 anni nel centro di Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.
- **Cedo** per motivi pensionistici e di salute attività di estetica e centro abbronzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati chiamare ore serali 339/7605878.
- Per trasferimento in altra provincia, **cedesi** avviata attività di laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, lavori di fotoritocco e foto d'arte, con sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni per fototessere, con annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale in posizione centralissima. Chiamare tel. 0432 701216.
- **Cedes** salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338/9345973.
- **Cedes**, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore legno con relativi macchinari ed attrezzature e tuttora operativa nella produzione di elementi per mobili ed affini. Per info 348 8721919.
- **Vendesi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 3471425409.

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.

- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2" 1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per info 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435 625.
- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 3478503768

Varie

- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuaiatti@gmail.com
 - In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com
 - Impresa di autoriparazione operante da oltre vent'anni in provincia di Gorizia **CERCA:**
 - **Responsabile tecnico** per centro revisioni auto e moto con pregressa esperienza meccanica-elettronica-informatica (esecuzione tagliandi, sostituzione freni, pneumatici, diagnosi); astenersi privi di requisiti;
 - **Meccatronico** o in alternativa **meccanico specializzato** in veicoli industriali possibilmente con diploma tecnico (perito o equivalente), esperienza su impianti frenanti ad aria, motoristica, diagnostica e tachigrafi digitali, in possesso di idonea abilitazione Ministeriale; astenersi privi di requisiti;
- Per info invitiamo gli interessati a contattare il numero 3357101823

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXI - N. 6 - 2021

Direttore responsabile: Antonella Lanfrat

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:
Marta Biasutti, Ketty Downey, Flavia Fani, Michele Feresin, Rachele Francescutti, Oliviero Pevero, Raffaella Pompei, Chiara Scarel, Claudio Scialino, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

"Decreto Sostegni" D.L. n. 41/2021 convertito dalla legge n. 69/2021	pag. 4
"Decreto Sostegni - Bis" D.L. n. 73/2021	pag. 4
Novità dal 1° luglio per il commercio elettronico	pag. 6

Scadenze Lavoro

Scadenze lavoro	pag. 7
-----------------	--------

Contratti

CCNL Trasporto merci. Logistica e Spedizione: sottoscritto il rinnovo del contratto in data 18 maggio 2021	pag. 8
--	--------

Normativa del lavoro

Decreto Sostegni convertito in Legge, le disposizioni in materia di lavoro	pag. 10
Decreto Sostegni Bis, le disposizioni in materia di lavoro	pag. 11
Fondo SAN.ARTI. operativo per le vaccinazioni	pag. 13

Credito e incentivi

Contributi "Decreto Sostegni Bis"	pag. 14
Obbligo di trasparenza e pubblicità sui contributi e aiuti di stato ottenuti la scadenza per le imprese è il 30 giugno	pag. 15
Contributi per le imprese artigiane	pag. 16

Ambiente Sicurezza

Etichettatura ambientale imballaggi: Confartigianato ottiene il rinvio dell'adempimento	pag. 16
---	---------

Categorie

La centrale unica di committenza in FVG e le iniziative di Confartigianato FVG	pag. 17
Casa Moderna 2021	pag. 18
Convenzione General Gas s.r.l.	pag. 19

“Decreto Sostegni” D.L. n. 41/2021 convertito dalla legge n. 69/2021

La Legge che in data 21.05.2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (L. n. 69/2021) e che ha convertito il così detto “Decreto Sostegni”, ha confermato le disposizioni originarie, ma ha anche introdotto alcune novità, tra le quali le più importanti sono:

PROROGA VERSAMENTO IRAP

Proroga dal 30.04.2021 al **30.09.2021** del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, del saldo 2019 e primo acconto 2020 IRAP non pagati per effetto dell'errata applicazione dell'esonero di cui all'art. 24 D.L. N. 34/2020, “Decreto Rilancio” esonero che si ricorda è stato previsto a favore di lavoratori autonomi e imprese con ricavi e compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

L'art. 110 del D.L. n. 104/2020, “Decreto Agosto”, ha introdotto la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2019 da effettuare nel bilancio al 31.12.2020. Ora è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio al 31.12.2021, tuttavia:

- tale possibilità può riguardare soltanto beni non già rivalutati nel bilancio precedente;
- la rivalutazione ha effetti soltanto civilistici.

IMU

Esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti da soggetti beneficiari del contributo previsto dal D.L. 41/2021. Detta agevolazione è riconosciuta solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l'attività di cui sono anche gestori.

CONTRIBUTO PER START-UP

Riconoscimento per il 2021 di un contributo a fondo perduto in misura massima di euro 1.000,00 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita Iva dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019.

I criteri e le modalità di attuazione di detto contributo sono stati demandati a uno specifico Decreto del MEF che sarà emanato.



“Decreto Sostegni - Bis” D.L. n. 73/2021

In data 25.05.2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 il “Decreto Sostegni bis”, di seguito le principali novità:

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Sono stati previsti i seguenti tre tipi di contributo a fondo perduto non assoggettati a tassazione IRPEF/IRES e IRAP.

1) Contributo “automatico”

Contributo a fondo perduto a favore di soggetti:

- con partita IVA attiva al 26.05.2021;
- che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del contributo di cui al “Decreto Sostegni”.

Il contributo automatico sarà erogato nel medesimo importo del contributo “Decreto Sostegni”, automaticamente senza alcuna necessità di presentare un'ulteriore domanda, e sarà usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario;

2) Contributo “alternativo”

Contributo a fondo perduto a favore di soggetti:

- titolari di partita Iva attiva al 26.02.2021;
- esercenti attività di impresa/lavoro autonomo o titolari di reddito agrario con ricavi/compensi non superiori a euro 10 milioni nel 2019 (l'agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti c.d. “forfetari/minimi”);

- con ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dal periodo 01.04.2020-31.03.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2019-31.03.2020.

L'ammontare del contributo alternativo è determinato applicando la specifica percentuale, indicata nella tabella seguente, alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2019-31.03.2020, a seconda dei ricavi/compensi 2019:

RICAVI/COMPENSI	%
Non superiori a 100.000 euro	90%
Superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro	70%
Superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro	50%
Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro	40%
Superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro	30%

Il contributo alternativo può essere richiesto anche dai soggetti che hanno già beneficiato del contributo automatico di cui al punto precedente ma in questo caso vanno utilizzate le percentuali indicate nella tabella seguente a seconda dei ricavi/compensi 2019:

RICAVI/COMPENSI	%
Non superiori a 100.000 euro	60%
Superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro	50%
Superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro	40%
Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro	30%
Superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro	20%

L'importo così calcolato, per chi ha già ricevuto il contributo automatico spetta solo per l'eventuale eccedenza rispetto all'importo ottenuto a titolo di contributo automatico.

Il contributo alternativo è riconosciuto previa presentazione, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, di apposita domanda entro un termine che dovrà essere stabilito con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, prima di inviare l'istanza è necessario aver trasmesso la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2021 (scadente il 31.05.2021);

3) Contributo "per riduzione del risultato economico d'esercizio"

Contributo a fondo perduto a favore di soggetti:

- titolari di partita Iva attiva al 26.02.2021;
- esercenti attività di impresa/lavoro autonomo o titolari di reddito agrario con ricavi/compensi non superiori a euro 10 milioni nel 2019;
- in presenza di un peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con apposito decreto (in tal caso si considera quindi il calo del reddito anziché il calo del fatturato).

L'ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale, che sarà determinata dal MEF con il predetto decreto, sulla differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 "nettizzato" dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Detto contributo verrà riconosciuto previa presentazione di un'apposita domanda da inviare entro il termine che verrà stabilito dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.

La condizione per la presentazione dell'istanza è che la dichiarazione dei redditi nel periodo d'imposta in corso al 31.2.2020 venga presentata entro il **10.09.2021**.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI 2021

Il credito d'imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 a:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi non superiori a 15 milioni di euro;

- a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020.

Detto requisito non deve essere rispettato se l'attività è iniziata dal 2019.

CREDITO D'IMPOSTA BENI MATERIALI NON 4.0

Sono state modificate le regole di fruizione della nuova disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali. È infatti stata prevista l'estensione anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro di poter facoltativamente utilizzare in compensazione il credito d'imposta in un'unica soluzione, in luogo delle tre quote annuali di pari importo originariamente previste. Gli investimenti coinvolti sono quelli relativi a:

- beni strumentali materiali nuovi non 4.0;
- effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Viene reintrodotta un credito d'imposta riconosciuto nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali e strutture ricreative extra alberghiere a carattere non imprenditoriale, nella misura del 30% di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Detto credito dovrà essere utilizzato in compensazione nel mod. F24.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

È stato esteso il credito d'imposta, previsto per il biennio 2021-2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici, agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive, prevedendo un bonus nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati.

PROROGA PLASTIC TAX

È stata differita al **01.01.2022** l'efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.

TASSAZIONE CAPITAL GAIN START UP INNOVATIVE

È prevista l'esenzione temporanea dell'imposizione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

È stato previsto un regime transitorio straordinario della disciplina dell'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.

La norma stabilisce che nel 2021, per la variazione in au-

mento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale è pari al **15%** (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione pari al 1,3%).

AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Sono state introdotte le seguenti agevolazioni per l'acquisto effettuato nel periodo 26.05.2021-30.06.2022, di abitazioni non di lusso adibite a prima casa, a favore di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, nell'anno del rogito, ed aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro:

- **esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;**
- **credito d'imposta per l'IVA pagata in caso di acquisto soggetto ad Iva**, pagata nel caso di cessione soggetta ad Iva, utilizzabile in compensazione.

Per gli stessi soggetti è anche prevista l'**esenzione da imposta di registro, bollo, ipocatastali, concessioni governative, dei finanziamenti** erogati per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione.

NOTE DI CREDITO IVA PROCEDURE CONCORSUALI

È stata prevista la modifica dell'art. 26 comma 2 del D.P.R. 633/72 relativamente all'emissione delle note di variazione Iva derivanti dalle procedure concorsuali avviate a decorrere dal **26.05.2021**.

È ora possibile emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

PROROGA PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

È stato differito al **30.06.2021** il termine di sospensione del versamento delle entrate, tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps la cui sca-

denza ricade nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 30.06.2021 affidati all'Agente della riscossione. Detta sospensione comprende anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Tutti i pagamenti con scadenza ricompresa nel periodo suddetto, dunque, dovranno essere effettuati entro il **31.07.2021**.

Per le rate in scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" è stata prevista un'agevolazione che prevede il pagamento entro:

- 31.07.2021 delle rate in scadenza nell'anno 2020, purché tutti i pagamenti delle rate in scadenza nell'anno 2019 siano stati effettuati tempestivamente;
- 30.11.2021 delle rate in scadenza nell'anno 2021, purché tutti i pagamenti delle rate in scadenza nell'anno 2020 siano stati effettuati tempestivamente.



Novità dal 1° luglio per il commercio elettronico

In data 20.05.2021 è stato approvato, da parte del Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo che recepirà le novità Iva contenute nelle direttive europee relative al commercio elettronico diretto e indiretto.

Le novità più significative, che troveranno applicazione dal **01.07.2021**, sono:

- l'estensione del regime speciale MOSS, rinominato **OSS (One Stop Shop)**, alle prestazioni di servizi verso consumatori finali e alla vendita a distanza intracomunitarie di beni;
- l'introduzione di una soglia unica complessiva a livello Europeo di euro 10.000 che, una volta superata, com-

porta l'applicazione dell'Iva nello Stato di "destinazione", venendo così abolite le soglie di riferimento previste per ogni singolo Stato fino ad ora vigenti;

- l'introduzione di un altro regime speciale denominato **IOSS (Import One Stop Shop)** per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi.

Aderendo a detto regime sarà possibile assolvere l'Iva dovuta nei diversi stati membri UE per le operazioni effettuate verso privati consumatori presentando in un solo stato membro una dichiarazione trimestrale che riepiloga vendite di beni e prestazioni di servizi che si considerano rilevanti ai fini Iva in detti stati.



Scadenze lavoro

Scadenze del mese di Luglio 2021

SCADENZE NORMATIVE

1 luglio	<p>Assegno Nucleo Familiare, nuove richieste da luglio I lavoratori che hanno diritto a richiedere gli Assegni Nucleo Familiare (ANF) devono presentare una nuova domanda per il periodo 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 tramite i Patronati o direttamente tramite il sito www.inps.it. L'INPS allega alla circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili degli assegni familiari alle diverse tipologie di nuclei familiari.</p>
10 luglio	<p>Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad aprile, maggio e giugno 2021 <i>(Fonti: circolare INPS n. 9 del 25/01/2021)</i></p>
15 luglio	<p>Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: versamento del contributo al Fondo di categoria, pari a € 10,33 a carico dell'azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 30 giugno, e € 0,52 già trattenute mensilmente a carico del dipendente da versare cumulativamente per il primo semestre gennaio-giugno 2020 (pari a € 3,12 complessivi). Le <u>nuove coordinate</u> bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: IBAN IT04 I 03032 12301 010000 003839, acceso presso CREDEM BANCA - FILIALE DI UDINE Viale del Ledra 108/1, intestato ad EBIART - Fondo regionale di categoria Metalmeccanica, Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine <i>(Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)</i></p>
16 luglio	<p>Ferie residue 2019: il datore deve far fruire le ferie residue al 31 dicembre 2019 entro il 30 giugno 2021; sulle eventuali ferie residue non godute il datore è tenuto a versare la contribuzione previdenziale con la mensilità di giugno 2021. <i>(Fonti: circ. INPS n. 136/2007, n. 186/1999, n. 15/2002, messaggio INPS n. 118/2003, D.Lgs. 66/2003, interpello Ministero del Lavoro n. 4908/2006 e n. 5221/2006)</i></p>
da luglio a novembre	<p>Conguaglio da 730: a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile, e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì <i>"sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione"</i>. <i>(Fonti: Legge Bilancio 2020 n. 160/2020 – DL 9/2020 convertito con modifiche nella Legge)</i></p>

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



CCNL Trasporto merci. Logistica e Spedizione: sottoscritto il rinnovo del contratto in data 18 maggio 2021

Il 18 maggio 2021 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI, SPEDIZIONE fra Confartigianato Trasporti, le altre organizzazioni datoriali del settore e i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica.

L'intesa sottoscritta ha carattere meramente economico, ribadisce le peculiarità della bilateralità previste dalla Sezione artigiana per le imprese associate a Confartigianato e ne rafforza la valenza a favore della categoria.

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL rinnovato, scaduto lo scorso 31 dicembre 2019, sarà vigente per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 marzo 2024.

Le OO.SS. scioglieranno la riserva sul rinnovo entro il 15 giugno 2021.

PARTE ECONOMICA

L'accordo prevede che verrà riconosciuto un incremento mensile a regime, calcolato sul livello 3° Super personale non viaggiante e sul livello B3 personale viaggiante, pari a 104 euro, di cui 90 euro a titolo di aumento retributivo, 10 euro a titolo di E.d.r. contrattuale e 4 euro a titolo di bilateralità.

AUMENTI RETRIBUTIVI

L'accordo prevede un aumento economico a regime di **90,00 euro** per il livello 3° Super per il personale non viaggiante e per il livello B3 per il personale viaggiante, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.

Tale somma viene erogata in 4 tranches:

- **15,00 euro** a partire dal **1° ottobre 2021**
- **25,00 euro** a partire dal **1° ottobre 2022**
- **20,00 euro** a partire dal **1° ottobre 2023**
- **30,00 euro** a partire dal **1° marzo 2024**.

E.D.R. CONTRATTUALE

L'accordo prevede di corrispondere dal **1° gennaio 2022** un Elemento Distinto della Retribuzione pari a **10,00 euro** per i lavoratori inquadrati al livello 3S del personale non viaggiante e al livello B3 personale viaggiante, da riparametrare per i singoli livelli.

L'E.d.r. sarà corrisposto per 13 mensilità e non avrà incidenza su nessun istituto contrattuale.

BILATERALITÀ

È stato concordato di corrispondere un importo di **4,00 euro** per la bilateralità, a partire da **gennaio 2022**. Tale importo si aggiunge alle quote attualmente vigenti e versate dalle aziende.

Per le aziende che applicano la "Sezione artigiana" le modalità per l'erogazione dell'importo di € 4 saranno definite in una successiva intesa tra le parti sociali, attraverso

strumenti di welfare di bilateralità di settore.

Per le imprese **non rientranti nella "Sezione Artigiana"**, l'importo di 4 euro si aggiunge nella misura di € 2,50 alla quota contributiva aziendale per Sanilog, e nella misura di € 1,50 alla quota contributiva aziendale per Ebilog.

UNA TANTUM

A copertura del periodo di **carezza contrattuale 01/01/2020-31/05/2021**, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 maggio 2021 (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposto un importo forfetario lordo "**una tantum**" pari a **€ 230,00**, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere in tre tranches:

- la prima pari a € 100,00 con la retribuzione di **luglio 2021**
- la seconda pari € 50,00 con la retribuzione di **ottobre 2021**
- la terza pari € 80,00 con la retribuzione di **aprile 2022**.

L'una tantum sarà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa, a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR.

Le imprese cooperative in possesso dei requisiti di fruibilità di cui al punto 1 dell'accordo 30 maggio 2019 possono corrispondere l'una tantum attraverso gli strumenti propri della mutualità della cooperazione.

AVVISI COMUNI

Le parti hanno inoltre sottoscritto diversi avvisi comuni su alcuni questioni e temi strategici per il settore, tra cui la legalità e trasparenza, le infrastrutture e l'ambiente, il dumping contrattuale, il costo del lavoro, e l'importa della formazione continua.

Scadenziario contrattuale		
Luglio	2021	Una tantum - prima tranche € 100,00
Ottobre	2021	Incremento retributivo - prima tranches
		Una tantum - seconda tranche € 50,00
Gennaio	2022	EDR contrattuale
		Incremento bilateralità
Aprile	2022	Una tantum - terza tranche € 80,00
Ottobre	2022	Incremento retributivo - prima tranches
Ottobre	2023	Incremento retributivo - prima tranches
Marzo	2024	Incremento retributivo - prima tranches



TABELLE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI

PERSONALE NON VIAGGIANTE

Livello	Retribuzione 31/05/2021	Incremento 01/10/2021	Incremento 01/10/2022	Incremento 01/10/2023	Incremento 01/03/2024	
Quadri	€ 2.246,66	19,20	32,01	25,61	38,41	Personale non viaggiante
1°	€ 2.109,80	18,07	30,11	24,09	36,14	Personale non viaggiante
2°	€ 1.938,22	16,59	27,65	22,12	33,18	Personale non viaggiante
3° S	€ 1.750,37	15,00	25,00	20,00	30,00	Personale non viaggiante
3°	€ 1.703,51	14,55	24,24	19,39	29,09	Personale non viaggiante
4°	€ 1.620,24	13,86	23,11	18,48	27,73	Personale non viaggiante
4° J	€ 1.577,93	13,52	22,54	18,03	27,05	Personale non viaggiante
5°	€ 1.544,97	13,18	21,97	17,58	26,36	Personale non viaggiante
6°	€ 1.443,73	12,39	20,64	16,52	24,77	Personale non viaggiante
6° J	€ 1.328,17	11,36	18,94	15,15	22,73	Personale non viaggiante

PERSONALE VIAGGIANTE

Livello	Retribuzione 31/05/2021	Incremento 01/10/2021	Incremento 01/10/2022	Incremento 01/10/2023	Incremento 01/03/2024	
C3	€ 1.750,78	15,06	25,09	20,08	30,11	Personale viaggiante (ex 3S)
B3	€ 1.750,37	15,00	25,00	20,00	30,00	Personale viaggiante (ex 3S)
A3	€ 1.749,96	14,94	24,91	19,92	29,89	Personale viaggiante (ex 3S)
F2	€ 1.703,94	14,61	24,34	19,47	29,21	Personale viaggiante (ex 3)
E2	€ 1.703,53	14,55	24,25	19,40	29,10	Personale viaggiante (ex 3)
D2	€ 1.703,13	14,49	24,15	19,32	28,98	Personale viaggiante (ex 3)
H1	€ 1.650,92	14,04	23,40	18,72	28,08	Personale viaggiante (ex 4)
G1	€ 1.644,29	13,98	23,31	18,65	27,97	Personale viaggiante (ex 4)
I rider	€ 1.447,68	12,41	20,68	16,54	24,81	Riders da 1 a 6 mesi
I rider	€ 1.526,63	13,08	21,80	17,44	26,17	Riders oltre 6 mesi
L rider	€ 1.447,68	12,41	20,68	16,54	24,81	Riders da 1 a 6 mesi
L rider	€ 1.526,63	13,08	21,80	17,44	26,17	Riders da 7 a 15 mesi
L rider	€ 1.566,13	13,42	22,37	17,89	26,84	Riders over 15 mesi

E.D.R. CONTRATTUALE

Personale non viaggiante		Personale viaggiante	
Livello	Dal 01/01/2022	Livello	Dal 01/01/2022
Q	12,80	C3	10,04
1	12,05	B3	10,00
2	11,06	A3	9,96
3S	10,00	F2	9,74
3	9,70	E2	9,70
4	9,24	D2	9,66
4J	9,02	H1	9,36
5	8,79	G1	9,32
6	8,26	I	8,27
6J	7,58	I	8,72
		L	8,27
		L	8,72
		L	8,95

(Fonti: verbale di accordo rinnovo CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni del 18.05.2021)





Decreto Sostegni convertito in Legge, le disposizioni in materia di lavoro

È stata pubblicata la Legge n. 69 di conversione del Decreto Legge Sostegni (DL n. 41 del 22/03/2021), in vigore dal **22 maggio 2021**.

Sono poche le novità introdotte con la conversione in Legge, e sono le seguenti:

- raddoppio della soglia di esenzione dei fringe benefit a **516,46 euro**
- settimane di integrazione salariale fruibili già dal 26 marzo 2021
- sanatoria domande CIG e modelli SR41 con scadenza 1° gennaio - 31 marzo 2021 da inviare entro il **30 giugno 2021**.

Sono confermate invece tutte le altre disposizioni, tra le più importanti per il mondo del lavoro si segnalano:

- trattamenti di integrazione salariale per CIGO dal 1° aprile 2021 al 30 giugno
- trattamenti di integrazione salariale per FSBA/FIS/Assegno Ordinario/CIG in deroga dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021
- divieto di licenziamento per GMO fino al 30 giugno 2021 per le aziende che rientrano nella disciplina della CIGO a condizione che venga utilizzato l'ammortizzatore Covid
- divieto di licenziamento per GMO fino al 31 ottobre 2021 per le aziende che rientrano nella disciplina di FSBA/FIS/Assegno Ordinario/Cig in deroga a condizione che venga utilizzato l'ammortizzatore Covid
- contratti a termine, proroghe e rinnovi a-causali fino al 31 dicembre 2021
- sospensione obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti.

RADDOPPIO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFIT

(art. 6-quinquies DL 41/21)

In sede di conversione in Legge del DL 41/2021 viene previsto anche per l'anno 2021 il raddoppio del limite di esenzione dall'imponibile fiscale e contributivo per i fringe benefit, che passa da **€ 258,23 a euro 516,46**.

Questa previsione era già stata prevista per il **periodo d'imposta 2020**.

L'esenzione dei fringe benefit è prevista per i beni ceduti e i servizi prestati dall'azienda in favore dei lavoratori dipendenti, e non concorre alla formazione del reddito imponibile. A titolo di esempio, i fringe benefits che rientrano nel nuovo limite di esenzione di 516,46€ possono essere:

- i buoni acquisto, buoni spesa e i buoni carburante
- i generi in natura prodotti dall'azienda
- l'auto concessa ad uso promiscuo
- l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato
- i prestiti aziendali

- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri
- dispositivi elettronici aziendali
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

Il nuovo limite è applicabile anche all'erogazione di **buoni spesa/carburante/shopping erogati a titolo di welfare**, e pertanto anche per il corrente anno 2021 i lavoratori dipendenti potranno scegliere beni e servizi prendendo a riferimento il limite annuo di 516,46 euro.

Rimane confermato che qualora, nel periodo d'imposta, si superi detto limite, anche di un solo centesimo, tutto il valore complessivo concorrerà a formare reddito imponibile.

SETTIMANE DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN CONTINUITÀ GIÀ DAL 26 MARZO 2021

(art. 8 comma 2-bis DL 41/21)

In sede di conversione in Legge del DL 41/2021 all'art. 8 relativo alle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 2021 pari a 13 settimane per la CIGO e pari a 28 settimane per l'Assegno ordinario e la CIG in Deroga è stato aggiunto il nuovo comma 2-bis che stabilisce che:

- i trattamenti di integrazione salariale
- possono essere concessi in continuità già a partire **dal 26 marzo 2021**
- ai soli **datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione dalla Legge di Bilancio n. 178/2020 ovvero quelli che abbiano fruito di tutte le 12 settimane** per il periodo 01/01/2021-30/04/2021.

SANATORIA DOMANDE CIG E SR41, SCADENZA AL 30 GIUGNO

(art. 8 comma 3-bis DL 41/21)

In sede di conversione in Legge del DL 41/2021 all'art. 8 relativo alle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale è stato aggiunto il nuovo comma 3-bis che prevede una nuova sanatoria per datori di lavoro che non abbiano inviato o abbiano inviato in ritardo le domande e i modelli SR41 il cui termine era compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021.

Pertanto tali datori di lavoro possono inviare le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale o i modelli SR41 relativi ai dati necessari per il pagamento entro il prossimo 30 giugno 2021 (è previsto un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021).

(Fonti: Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 69 del 21 maggio 2021)



Decreto Sostegni Bis, le disposizioni in materia di lavoro

Tre giorni dopo la conversione in Legge del Decreto Sostegni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il **Decreto Sostegni Bis** (Decreto Legge n. 73 de 25 maggio 2021), recante nuove misure connesse all'emergenza da COVID-19, in vigore dal **26 maggio 2021**.

Le novità introdotte di maggiore interesse in materia di lavoro sono:

- trattamenti di integrazione salariale CIGO ordinaria dal 1° luglio 2021
- cassa integrazione straordinaria in deroga con riduzione del fatturato
- il divieto di licenziamento
- decontribuzione per l'assunzione nel settore del turismo, del commercio e degli stabilimenti termali
- il contratto di rioccupazione
- sospensione dei pignoramenti al 30 giugno 2021
- contratto di espansione per aziende con almeno 100 dipendenti.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CIGO ORDINARIA DAL 1 LUGLIO 2021

(art. 40 c.3 DL 73/2021)

Il nuovo Decreto Sostegni Bis prevede che a partire dal 1° luglio 2021 i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare **domanda di cassa integrazione salariale ordinaria CIGO e straordinaria CIGS**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 148/2015 che ha disciplinato i trattamenti di integrazione salariale, venendo quindi meno la previsione di specifici interventi con la causale Covid-19.

L'unica agevolazione prevista è l'esonero dal pagamento del **contributo addizionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021**, riconosciuto nel limite delle risorse stanziato.

In pratica, per le imprese che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria – quindi le **aziende industriali e le aziende edili artigiane** – dovranno richiedere i tradizionali ammortizzatori sociali disciplinati dal D.Lgs n. 148/2015 e rispettare le specifiche regole di fruizione:

- richiesta nel limite di durata massima pari a 13 settimane per la CIGO
 - limite di durata massima dei trattamenti autorizzabili pari a 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO
 - requisito dell'anzianità lavorativa di almeno 90 giorni
- Sul punto, tuttavia, **si attendono indicazioni** da parte dell'INPS.

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN DEROGA CON RIDUZIONE DEL FATTURATO

(art. 40 c.1 DL 73/2021)

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale CIGO-



CIGS ordinari di cui al D.Lgs. 148/2015, i datori di lavoro privati possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni **straordinaria in deroga dal 26 maggio 2021 il 31 dicembre 2021**, per una durata massima di 26 settimane, subordinatamente alla sussistenza di un **calo di fatturato del 50%** nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre del 2019, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Tali domande possono essere richieste in deroga:

- **al limite dei 24 mesi** (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile previsto per la durata massima complessiva, di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 148/15
- **alle causali di intervento**, di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 148/15.

Le regole fissate per la fruizione del trattamento CIGS in deroga (simili a quelle stabilite per il contratto di solidarietà) prevedono che:

- la **riduzione media oraria non può essere superiore all'80%** dell'orario giornaliero, settimanale mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo
- per **ciascun lavoratore**, la **percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90%** nell'arco dell'intero periodo.

Gli **accordi collettivi** devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto.

Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Il trattamento di integrazione salariale dei lavoratori impiegati a orario ridotto è fissato in misura pari al 70% della



retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei massimali, fermo restando il riconoscimento della contribuzione figurativa per i relativi periodi.

IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

(art.40 C. 4 e 5 DL 73/2021)

Ai sensi del precedente Decreto Sostegni DL 41/2021, è previsto il divieto di licenziamento per GMO:

- **fino al 30 giugno 2021** per le aziende che rientrano nella disciplina della CIGO a condizione che venga utilizzato l'ammortizzatore Covid
- **fino al 31 ottobre 2021** per le aziende che rientrano nella disciplina di FSBA/FIS/Assegno Ordinario/Cig in deroga a condizione che venga utilizzato l'ammortizzatore Covid.

Il DL Sostegni Bis ha disposto inoltre che per i datori che **dal 1° luglio 2021** accederanno alla CIGO e CIGS ai sensi del comma 3 del DL 73/2021, ovvero ai sensi del D.Lgs n. 148/2015, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo si estende **per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021**.


Tale divieto non si applica per le consuete motivazioni già previste durante il periodo di emergenza Covid (licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa; dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione).

DECONTRIBUZIONE PER L'ASSUNZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO, DEL COMMERCIO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

(art. 43 DL 73/2021)

Con il decreto Sostegni Bis viene introdotto una **nuova forma di decontribuzione**, rivolta esclusivamente ai settori del turismo, del commercio e degli **stabilimenti termali**.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali è



pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2021**, con esclusione dei premi/contributi dovuti all'INAIL.

La decontribuzione spettante per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio è soggetta all'approvazione della **Commissione Europea**.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, è fruibile entro il 31 dicembre 2021.

Per i **datori di lavoro che fruiscono della decontribuzione** è previsto il divieto di **licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo** fino al 31 dicembre 2021; in caso di violazione di tale divieto è prevista la **revoca dell'esonero contributivo** concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi del DL 41/2021.

IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

(art.41 DL 73/2021)

Il Decreto ha istituito il **contratto di rioccupazione** per incentivare l'assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati (ai sensi del D.Lgs. 150/2015) fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un **progetto individuale di inserimento**, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo della durata di 6 mesi.

L'incentivo, soggetto all'approvazione della **Commissione Europea**, ha le seguenti caratteristiche:

- è previsto per l'assunzione nel periodo **dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021** di soggetti disoccupati
- è previsto l'esonero dal versamento del **100% dei contributi** previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi INAIL, per un **periodo massimo di 6 mesi** e nel limite massimo di importo pari a **€ 6.000 su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile
- l'esonero spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della L.223/91, nella medesima unità produttiva
- sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo e del lavoro domestico.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine; in assenza del recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito:

- il licenziamento del lavoratore intimato durante il periodo di inserimento
- il licenziamento del lavoratore intimato al termine del periodo di inserimento
- il licenziamento collettivo o individuale per giustificato



motivo oggettivo di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l'esonero in commento, effettuato nei 6 mesi successivi l'assunzione.

La revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI

AL 30 GIUGNO 2021

(art.9 DL 73/2021)

Il Decreto proroga ancora dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 la sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni.

La sospensione si applica agli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio/salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché

a titolo di pensione o di assegni di quiescenza.

Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento al debitore, e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

CONTRATTO DI ESPANSIONE PER AZIENDE CON ALMENO 100 DIPENDENTI

(art.39 DL 73/2021)

Il contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, con la finalità di sostenere i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese. Inizialmente era previsto per le grandi imprese con un numero superiore ai 1.000 dipendenti, per il 2021 il limite è stato ridotto a 500 e a 250 dalla Legge di Bilancio, e ora con il Decreto Sostegni bis è stato nuovamente ridotto a 100 dipendenti per il periodo **dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021**.

Si rimanda alle circolari Seac n. 270-275-276-280-283-285-287/21 per gli approfondimenti.

(Fonti: Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 69 del 21 maggio 2021)

Fondo SAN.ARTI. operativo per le vaccinazioni

Si comunica che SAN.ARTI. con le Parti Sociali che lo costituiscono (le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato – Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I. e le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL) a supporto e in sinergia con le Istituzioni, nazionali e regionali, e gli altri attori coinvolti, ha predisposto **un Piano vaccinale per gli occupati dell'artigianato al fine di accelerare la vaccinazione**.


Dal mercoledì 9 giugno 2021 è attiva la piattaforma dedicata alle adesioni al Piano vaccinale SAN.ARTI. per Lavoratori e aziende dell'artigianato.

Il Piano vaccinale prevede prestazioni erogate tramite Uni-Salute per conto di SAN.ARTI. e comprende:

- somministrazione del vaccino COVID-19 e registrazione sulla piattaforma regionale
- indennità per ricovero medico in caso di reazioni avverse al vaccino (100 € al giorno per un massimo di 30 giorni)
- indennità per ricovero medico in terapia intensiva in caso di reazioni avverse al vaccino (200 € al giorno per un massimo di 30 giorni)
- indennità per trasporto in ambulanza in caso di reazioni avverse (massimale di 1.000 €)

Possono fare richiesta:

- lavoratori dipendenti iscritti a SAN.ARTI.
- Titolari, Soci e Collaboratori
- Familiari



- iscritti a SAN.ARTI.
 - Titolari, Soci e Collaboratori delle imprese aderenti al Fondo che nel 2020 abbiano regolarmente versato la contribuzione per i Lavoratori dipendenti in forza
- È necessario che gli aderenti abbiano il medico curante nella Regione in cui intendono vaccinarsi
- Il Piano vaccinale è gratuito, l'adesione volontaria e le somministrazioni, con le relative tempistiche, dipendono dalla disponibilità dei vaccini.
- Per maggiori informazioni sulle strutture accreditate e su come prenotare la prestazione visitate il sito www.sanarti.it



Contributi "Decreto Sostegni Bis"

Il recente "**DECRETO SOSTEGNI BIS**" prevede una sostanziale replica del contributo a fondo perduto già erogato dal precedente "DECRETO SOSTEGNI" ai titolari di partita IVA ancora attivi:

Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo dal Decreto Sostegni, verrà accreditato in automatico un importo pari al 100% di quello già ottenuto sullo stesso conto corrente comunicato in precedenza.


Con Il nuovo decreto è prevista anche **una seconda componente di contributo, basata sul calo medio di fatturato tra aprile 2020 e marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**, il cui ammontare è commisurato alle 5 classi di fatturato conseguito nel periodo sopra indicato, già previste in sede del primo decreto sostegni.

Fermo restando il paletto relativo ad un minimo di 30% del calo di fatturato, **il nuovo arco temporale preso a riferimento per il calo di fatturato** (si ricorda che il precedente decreto sostegni prendeva in considerazione il calo medio di fatturato dell'anno solare 2020 rispetto al 2019) **potrebbe di fatto risultare più favorevole**: in questo caso sarà possibile presentare apposita istanza all'Agenzia Entrate per farsi riconoscere la differenza di contributo.

SARÀ POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA ANCHE PER COLORO CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL PRIMO DECRETO SOSTEGNI MA CHE HANNO I REQUISITI PER ACCEDERE AL NUOVO INCENTIVO.

In questo caso le percentuali di "ristoro" saranno calcolate applicando una percentuale al calo medio di fatturato nel periodo aprile 2020 - marzo 2021 rispetto all'anno precedente secondo la seguente progressione:

Ricavi inferiori a 100.000 euro	90% della differenza tra fatturato medio mensile
Ricavi tra 100.000 a 400.000 euro	70% della differenza tra fatturato medio mensile
Ricavi tra 400.000 a 1 milione di euro	50% della differenza tra fatturato medio mensile
Ricavi tra 1 milione e 5 milioni di euro	40% della differenza tra fatturato medio mensile
Ricavi tra 5 milioni e 10 milioni di euro	30% della differenza tra fatturato medio mensile



Le modalità per presentare l'istanza, termini di inizio e scadenza, saranno definiti da un imminente provvedimento dell'Agenzia Entrate.

È infine prevista **una terza componente** di sostegno che si concentrerà su risultati economici dei contribuenti anziché sul fatturato: verrà assegnato un contributo sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio 2020 rispetto al 2019.

I dettagli operativi di questa terza componente (requisiti minimi, importi, istanze) verranno stabiliti da prossimi decreti attuativi, ma ne anticipiamo due aspetti fondamentali:

- **Per ottenere l'ulteriore contributo sarà necessario trasmettere la dichiarazione dei redditi riferita al 2020 entro il 10 settembre 2021**
- Dall'eventuale ulteriore contributo saranno scomputati tutti gli importi già ricevuti dai contribuenti nel 2020 e 2021 in virtù dei vari decreti Rilancio, Agosto, Ristori e Sostegni.

Tra le altre disposizioni previste dal DECRETO SOSTEGNI BIS si segnalano anche:

- L'estensione e proroga del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda.
- Proroga al 30 giugno 2021 dei regimi del Fondo per le PMI
- Proroga moratoria per le PMI al 31 dicembre 2021 limitatamente alle quote capitale
- Nuovo credito di imposta per la sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione



Obbligo di trasparenza e pubblicità sui contributi e aiuti di stato ottenuti la scadenza per le imprese è il 30 giugno

L'art. 1 c. 125-129 della L. 124/2017, come modificati dall'art. 35 D.L. 34/2019 (cd "Decreto Crescita") ha disposto che gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, siano pubblicati dalle imprese sui propri siti internet (liberamente accessibili al pubblico) oppure sui portali elettronici delle associazioni di categoria di appartenenza (qualora non si possieda un proprio sito web) **entro il 30 giugno di ogni anno.**

L'adempimento informativo riguarda tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, sono invece esclusi dall'onere informativo i liberi professionisti.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile (bilancio in forma abbreviata) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa devono assolvere all'obbligo informativo pubblicando gli importi percepiti durante l'anno precedente a quello in corso, **entro il 30 giugno** di ogni anno, **sui propri siti internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, **sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.**

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti ai Stato (RNA), per i quali siano già stati assolti gli obblighi di pubblicazione nella sezione trasparenza di detto Registro (RNA), è comunque necessario, che venga dichiarata l'esistenza di tali aiuti sul sito internet.

ESCLUSIONI

L'obbligo di pubblicazione non trova applicazione nei casi in cui l'importo monetario delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti (in denaro o in natura), sia

- privo di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
- inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (anno 2020)
- rivolto alla generalità delle imprese, come nel caso delle agevolazioni fiscali, in quanto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà imprenditoriale.

ESEMPI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI CHE RIENTRANO NELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

1. sovvenzioni/contributi in conto capitale
2. sovvenzioni/contributi in conto esercizio e/o in conto interessi
3. garanzie statali su finanziamenti ricevuti da istituti di credito oppure su sospensioni quota capitale finanziamenti/contratti di leasing
4. contributi a fondo perduto erogati per l'emergenza Covid-19

5. utilizzo in F24 del credito di imposta accise sul gasolio per autotrazione
6. utilizzo in F24 del credito di imposta sulla pubblicità
7. contributi GSE
8. contributi de minimis su finanziamento artigiancredito
9. contributi INPS (ricevuti a marzo ed aprile) solo per ditte individuali.
10. contributi derivanti da bando comunali
11. contributi Camera di Commercio
12. erogazione fondi ai Ristoratori per recupero dei costi associati all'acquisto di prodotti Agroalimentari
13. contributo Irap bando di concessione di crediti di imposta comunità montane

Si precisa che gli aiuti sopraelencati vanno comunicati seguendo il criterio di cassa, cioè solo se effettivamente percepiti nell'esercizio 2020.

SANZIONI

Si ricorda infine che la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro; la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 gg. dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Per richiedere la pubblicazione sul sito dell'Associazione di categoria di riferimento contattare le sedi provinciali.





Contributi per le imprese artigiane

Incentivi CATA FVG a favore del settore artigiano (L.R. 12/2002)



Si sono aperti i termini per la presentazione al **CATA** delle **DOMANDE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMPARTO ARTIGIANO**.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 00.01 del **22 aprile 2021** fino alle ore 00.00 del **31 ottobre 2021**.

Le linee contributive quest'anno saranno le seguenti:

- IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (INTERESSI PASSIVI)
- COMMERCIO ELETTRONICO
- AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
- IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
- ARTIGIANATO ARTISTICO

- CONSULENZE PER INNOVAZIONE
- MOSTRE E FIERE.

ATTENZIONE: SOSTANZIALE NOVITÀ DAL 2021! SARANNO AMMISSIBILI ESCLUSIVAMENTE LE INIZIATIVE AVVIATE (CON SPESE GIÀ INTERAMENTE SOSTENUTE) A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2020 E FINO AL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONTESTUALE RENDICONTAZIONE

La modulistica è già disponibile sul sito del CATA al seguente link: www.cata.fvg.it



Etichettatura ambientale imballaggi: Confartigianato ottiene il rinvio dell'adempimento

Importante **risultato** per l'azione svolta da **Confartigianato** sul fronte dell'**etichettatura ambientale degli imballaggi**.

Nella conversione in Legge del DI Sostegni, è stata **accolta la richiesta della Confederazione di rinviare al 1° gennaio 2022** l'entrata in vigore dell'obbligo, introdotto a settembre 2020, di etichettatura ambientale del imballaggi. Uno slittamento motivato dai troppi dubbi interpretativi e dalle forti incertezze sugli aspetti operativi dell'adempimento, che stavano disorientando molti produttori e utilizzatori.

Oltre al differimento necessario per fare chiarezza su obblighi, soggetti coinvolti e sanzioni, la Confederazione ha ottenuto che "i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte". In questo modo, si **risolve il problema degli imballaggi confezionati prima dell'entrata in vigore dell'obbligo** che, non potendo essere rispettato, si sarebbero accumulati inutilizzati nei magazzini, provocando difficoltà pratiche, logistiche e anche ambientali.





La centrale unica di committenza in FVG e le iniziative di Confartigianato FVG

Nel 2014 con l'approvazione della Legge Regionale n. 26/2014 c'è stata l'istituzione in Friuli Venezia Giulia della centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.

L'azione della centrale unica di committenza regionale doveva essere volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.

Solo tre anni dopo, abbiamo sperimentato l'operatività della centrale unica di committenza Regionale, con la pubblicazione dei bandi europei nel dicembre 2017 (Giunta Serrachiani, e Assessore competente Panontin), in cui erano previste delle gare per i servizi di manutenzione degli immobili pubblici che si sono concluse solo a maggio del 2019 con la Giunta Regionale successiva guidata dal Governatore Fedriga. La CUC aveva aggiudicato a una rete temporanea di impresa con aziende di fuori Regione il contratto, del valore di quasi 30 milioni di euro, che assegnava per quattro anni la gestione di tre dei cinque lotti previsti nel bando per la gestione dei servizi di manutenzione energetica inerenti immobili e impianti in Friuli Venezia Giulia (tra i quali la manutenzione di impianti elettrici, di sicurezza e controllo accessi, idrico sanitari, di riscaldamento e raffreddamento, elevatori e antincendio, oltre al piccolo mantenimento edile) di proprietà dell'Amministrazione regionale, dei vari enti collegati, tra cui i Comuni e le UTI (Unioni Territoriali Infracomunali) adesso sostituiti dalle dagli Enti di Decentramento Regionale (EDR).

Gli altri due lotti del valore complessivo di circa 10,5 milioni, che prevedevano la stessa tipologia di appalti, sono invece stati aggiudicati a una rete temporanea di impresa sempre con sede fuori Regione.

A quel tempo come CONFARTIGIANATO FVG avevamo segnalato a tutti i rappresentanti della politica regionale quanto la centralizzazione degli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture rischiava di dare il colpo di grazia agli artigiani e alle piccole e medie imprese della Regione, già messe a dura prova da una crisi che perdurava da parecchi anni.

Abbiamo denunciato ai rappresentanti della politica Regionale le conseguenze negative sul tessuto imprenditoriale locale della normativa sull'affidamento degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni sui soggetti aggregatori.

Ricordiamo, infatti, che da maggio 2019, con l'aggiudica-

zione definitiva alle aziende extra regionali, tutti gli enti locali, sono stati obbligati ad affidare la manutenzione degli edifici pubblici alle aziende vincitrici del bando, non potendo cioè decidere a chi affidare il servizio.

Fino a quella data erano gli artigiani e le piccole e medie imprese locali quelle alle quali le Stazioni Appaltanti facevano ricorso, grazie alla capacità delle stesse di rispondere con maggiore prontezza alle necessità dell'ente pubblico, vista anche la prossimità con quest'ultimo.

Segnaliamo che a quel tempo, non sono state previste neppure "soglie di salvaguardia" per le assegnazioni dei lavori di importi non elevati (40.000 euro era la soglia a cui alle imprese poteva essere affidato: il lavoro, servizio o fornitura direttamente senza svolgere una gara).

Avendo raccolto le preoccupazioni delle imprese Associate, molte a rischio di chiusura per effetto della centralizzazione dell'affidamento degli appalti pubblici, nel 2019 abbiamo portato avanti molte iniziative che denunciavano la problematica emersa con gli affidamenti, e incontrato molti Consiglieri Regionali sia della maggioranza che dell'opposizione per valutare le iniziative da fare e per cercare di limitare la portata di questi accordi quadro stipulati dalla Regione con queste importanti aziende di fuori Regione. Per segnalare la questione è stato interessato anche il Governatore Fedriga.

Nel gennaio del 2020 con Delibera n. 84 la Giunta Regionale sembrava aver risolto la questione più delicata, che era quella di non aver originariamente definito per i Comuni una soglia minima entro cui potevano muoversi in autonomia, senza dover ricorrere alla gestione centralizzata della Stazione Appaltante.

In particolare, definiva le soglie sotto le quali i Comuni non erano obbligati a fare contratti in convenzione, infatti, la delibera fissava il tetto di 40 mila euro per alcune realtà merceologiche. Per altre, invece, in cui si sono registrate i maggiori disagi, come il settore delle manutenzioni, si recepiva le disposizioni europee in materia, alzando la soglia a 214 mila euro.

Dopo la soddisfazione di aver raggiunto l'importante obiettivo del ridimensionamento della Centralizzazione degli appalti, a gennaio del 2021 riscontriamo la pubblicazione di una Gara Europea a procedura aperta per la stipula di una convenzione per le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti loro asserviti, in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con le stesse caratteristiche di quello pubblicato nel 2017 e di un importo superiore al precedente.

L'appalto anche in considerazione dei requisiti richiesti per la partecipazione estromette di fatto, anche questa volta, le imprese locali.

Siamo tornati ad affrontare l'argomento lo scorso aprile, quando siamo stati chiamati in audizione con la IV commissione Regionale.



Infatti, l'articolato del DDL 130 prevedeva una regolamentazione del CUC con delle linee guida e un Regolamento di futura approvazione.

In quella sede, abbiamo avuto l'occasione di manifestare, anche sulla base dei fatti, che la centralizzazione del servizio appalti, con il suo elevato grado di standardizzazione, non è riuscito e non riuscirà a soddisfare efficacemente i bisogni operativi di molte amministrazioni locali, e finirà per rappresentare un potente fattore di decrescita a carico delle piccole e medie imprese della Regione e, più in generale, del mondo del lavoro che ruota attorno all'affidamento degli appalti pubblici. Abbiamo anche segnalato, che le imprese di fuori Regione non contribuiscono al pagamento delle tasse in Friuli Venezia Giulia.

Sostanzialmente le modifiche del Disegno di Legge 130 non mutano il quadro normativo vigente, ma conformano la legge regionale 26/2014 alle modifiche legislative che hanno visto l'abolizione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) sostituite dagli Enti di Decentramento Regionale (EDR).

La funzionalità della Centrale Unica di Committenza sarà demandata alla successiva approvazione delle Linee guida e ad un Regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'approvazione del DDL.

Su questi due documenti abbiamo chiesto il coinvolgimento della nostra Associazione vista l'importanza che la Centralizzazione degli appalti ha sul tessuto economico della nostra Regione.

Casa Moderna 2021

Aperte le manifestazioni di interesse per l'edizione 2021 di Casa Moderna

È in programma **da sabato 2 a domenica 10 ottobre 2021 la 68ª edizione di Casa Moderna**, un evento storico sempre di grande richiamo perché nel tempo ha saputo adeguarsi alle novità, spesso anticiparle, con l'offerta più innovativa degli espositori selezionati.

Confartigianato-Imprese Udine, Sezione PMI, in collaborazione con Confartigianato Pordenone, il patrocinio di Confartigianato Gorizia e Confartigianato Trieste, grazie anche al sostegno di **CATA Artigianato FVG** e della **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, sarà presente alla manifestazione con una esposizione collettiva, nell'ambito del progetto "L'artigianato del sistema casa", che prevede per le imprese che aderiranno all'iniziativa, la partecipazione con desk informativo.

Sono inoltre previste condizioni vantaggiose per le imprese associate che parteciperanno a Casa Moderna tramite Confartigianato ma con uno stand espositivo individuale.

LA MOSTRA

Casa Moderna sa essere all'altezza del contesto e delle aspettative riconfermandosi di anno in anno appuntamento clou dell'abitare con le migliori soluzioni d'arredo per interni ed esterni e non solo.

In Casa Moderna trovano spazio la 6ª edizione di Casa Sicura dedicata a tutto quello che concerne la sicurezza in casa, nell'ambiente familiare, nelle abitudini e nella quotidianità di chi la abita, e la 21ª edizione di Casa Biologica che espone il settore della bioedilizia e delle costruzioni ecosostenibili come economie emergenti.

3ª edizione per il percorso espositivo Casa Verde a rappresentare una tendenza, molto marcata, nel dare più respiro agli spazi interni collegandoli con quelli esterni in una sorta di "osmosi" che interrompe la rigida distinzione tra il dentro e il fuori. Lo stile di vita contemporaneo, caratterizzato da stress e sedentarietà, porta ad apprezzare sempre di più lo stare e il fare attività all'aria aperta. Come af-

fermano alcuni esperti del settore, "Vivere en plein air" è per noi generazione indoor, un grande lusso; ma il design, vigile sul mondo, è maturo per rispondere a gran voce a questa esigenza sempre più manifesta dell'abitare".

IMPRESSE AMMESSE

• Esposizione collettiva

(partecipazione con desk informativo)

- tutte le imprese interessate del settore casa iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, grazie al soggetto attuatore del CATA FVG, nell'ambito del progetto "L'artigianato del sistema casa", potranno beneficiare di un costo di partecipazione convenzionato. (Il contributo costituirà un aiuto "De Minimis", nella forma di un servizio reale. In tal caso per partecipare è necessario compilare, firmare e consegnare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i contributi "De Minimis"),
- tutte le imprese del settore casa non artigiane associate a Confartigianato (**vai al form online disponibili qui sotto**).

• Stand individuale

- tutte le imprese interessate del settore casa associate a Confartigianato potranno partecipare con stand individuale a condizioni vantaggiose. (**scarica il modulo di adesione nella sezione qui accanto**)

PERIODO E TEMPISTICHE

La Mostra si svolgerà negli spazi di Udine e Gorizia Fiere da sabato 2 a domenica 10 ottobre.

Entro il 21 maggio 2021: raccolta manifestazioni di interesse per la collettiva compilando il **FORM ONLINE disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com**



Convenzione General Gas s.r.l.

GeneralGas
PASSIONATELY COOL

Confartigianato Termoidraulici e **General Gas s.r.l.** hanno siglato un accordo che prevede **tariffe agevolate** sia per lo smaltimento di gas refrigeranti che per l'acquisto di gas, materiali e attrezzature per il settore refrigerazione/condizionamento.

Gli elementi caratterizzanti di questo accordo sono i servizi Simply Green Pro e Junior (differenziati dalla taglia delle bombole).

Il servizio consiste in un abbonamento annuale che prevede:

- fornitura iniziale di:
- 3 bombole da 13 lt per gas tipo HFC/HFO inerti (versione standard)

oppure

- 2 bombole da 13 lt per gas tipo HFC/HFO inerti + n.ro 1 bombola da 13 lt per gas HFC/HFO infiammabili (tipo R32, R1234YF, etc) Simply Green® Junior Red
- etichette ed adesivi secondo le vigenti disposizioni in tema di etichettatura rifiuti
- ritiro gratuito dei rifiuti tipo HFC/HFO (con le eventuali varianti)
- valorizzazione (General Gas paga il Cliente) del gas tipo HFC rigenerato ottenuto dai rifiuti conferiti dal Cliente attraverso la raccolta differenziata
- fornitura credenziali per accesso sul sito www.generalgas.it ad apposita "area riservata" ai clienti Simply Green®, nella quale sono disponibili:
- Il borsino di valorizzazione dei gas rigenerati (valore che GeneralGas attribuisce al gas tipo HFC rigenerato ottenuto dai tuoi rifiuti);
- Utili contenuti specialistici (procedure ed istruzioni di lavoro inerenti il servizio oggetto del presente contratto, approfondimenti normativi e tecnici in tema di cor-

retta gestione dei rifiuti, facsimile di etichette e modulistica con esempi di compilazione);

- La raccolta delle leggi applicabili alla gestione dei gas refrigeranti
- La raccolta delle domande frequenti (FAQ)

IN SINTESI, CON UNA QUOTA FISSA ANNUALE, L'IMPRESA ACQUISTA 3 BOMBOLE (A PERDERE) E LO SMALTIMENTO DEL GAS RACCOLTO NELL'ANNO.

INOLTRE, SE IL GAS RECUPERATO È SUSCETTIBILE DI RIGENERAZIONE, VERRA' RICONOSCIUTO UN RIMBORSO A CHI LO HA CONFERITO.

Agli associati di Confartigianato per i quali sono state riservate le seguenti condizioni:

- sconto del 10% sui servizi Simply Green® PRO (bombole 40 lt)
- sconto del 5% sui servizi Simply Green® Junior (bombole 13 lt)
- accesso alla speciale fascia sconto del 50+5 % per acquisti sul catalogo General Gas nelle seguenti linee di prodotti (prodotti acquistabili allo stesso prezzo convenzionato presso i rivenditori di GeneralGas/Saldogas che hanno aderito all'iniziativa, ovvero direttamente presso GeneralGas/SaldoGas):

- Prodotti chimici
- Olii lubrificanti
- Prodotti Igienizzanti e disinfettanti/biocidi PCM
- Fluidi secondari
- Attrezzature tecniche
- accesso alla speciale fascia sconto a prezzi netti di particolari strumenti e attrezzature

CONVENZIONI



**OPPORTUNITÀ E VANTAGGI RISERVATE
AI SOCI DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO**

**assicurazioni
energia
autoveicoli
credito
mascherine
internet ed elettronica**

PER INFORMAZIONI

**CONTATTA
GLI UFFICI DI
CONFARTIGIANATO**

LA DESTINAZIONE
IDEALE PER IL TUO

730



Confartigianato
persone

2021

IL TUO PORTO
SICURO.



ANCOS
@

WWW.CONFARTIGIANATO.IT